

## INDICE

IL DECRETO BIOMETANO DEL 2 MARZO 2018 .....	2
LA CLASSIFICAZIONE ATECO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO .....	3
LA NORMATIVA APPLICABILE .....	3
IL CONCETTO DI PERIMETRO DELL'IMPIANTO .....	5
GLI INCENTIVI SPETTANTI PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO .....	7
<b>INCENTIVO 1. NUOVA SABATINI 4.0</b> .....	8
<b>INCENTIVO 2. CONTRATTI DI SVILUPPO</b> .....	12
<b>INCENTIVO 3. LEGGE 181/89 NUOVO REGIME 2019</b> .....	20
<b>INCENTIVO 4. IPERAMMORTAMENTO 270% INDUSTRIA 4.0</b> .....	22
<b>INCENTIVO 5. CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0</b> .....	24
<b>INCENTIVO 6. CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI         ORDINARI (NON 4.0)</b> .....	29
<b>INCENTIVO 7. CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO</b> ...	31
<b>CONCLUSIONI</b> .....	35
UNO STUDIO INCENTIVI .....	38
<b>UN NUOVO INCENTIVO. IL 40% PREVISTO DAL PNRR ITALIANO</b> .....	38
<b>APPENDICE – L'IMPIANTO DI LIQUEFAZIONE DEL BIOMETANO.</b> .....	46
<b>LA CLASSIFICAZIONE ATECO DI UN IMPIANTO DI LIQUEFAZIONE     DEL BIOMETANO</b> .....	47
<b>NOTA NORMATIVA 1 – PERCHÉ L'IPERAMMORTAMENTO 4.0 E IL CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 SONO CUMULABILI CON I CIC</b> .....	48
<b>NOTA NORMATIVA 2 – PERDITA DEL REQUISITO DI "IMPRESA AGRICOLA"</b> .....	51

## IL DECRETO BIOMETANO DEL 2 MARZO 2018

La novità più rilevante del nuovo "Decreto biometano", firmato in data 2 marzo 2018 dai ministeri dello Sviluppo Economico, da quello dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e da quello delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e pubblicato sulla GU Serie Generale n. 65 del 19-03-2018, è la forte cumulabilità degli incentivi alla produzione di biometano con quelli per la realizzazione degli impianti.

La politica di incentivazione dello Stato che emerge è non soltanto quella di incentivare fortemente la produzione di biometano (CIC), ma anche di consentire agli imprenditori di avere un aiuto per la realizzazione degli impianti, utilizzando gli strumenti che erogano aiuti di stato in diverse forme e con diverse modalità di accesso.

Questa cumulabilità è sancita dal combinato disposto dei seguenti articoli del decreto biometano:

- Art. 1, comma 8
- Art. 6, comma 10
- Art. 14, comma 1

## LA CLASSIFICAZIONE ATECO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

ATECO classifica un impianto di produzione di biometano con il seguente codice:

<b>ATECO 20.59.9 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca</b>
Descrizione Attività
Fabbricazione di biocarburanti

## LA NORMATIVA APPLICABILE

La normativa che regola la cumulabilità dei Certificati di immissione al consumo con altri incentivi pubblici è la seguente:

- **DECRETO ministeriale 2 marzo 2018 (decreto biometano);**
- **PROCEDURE APPLICATIVE GSE DM 2 marzo 2018 (versione 5 settembre 2019)**
- **REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.**

Analizziamo la normativa sul biometano.

#### **DM 2 marzo 2018 – Art. 1 comma 8**

*Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall'origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da materie di origine agricola e agroindustriale, ai fini della cumulabilità degli incentivi, si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le sezioni di depurazione e raffinazione del biogas a biometano.*

#### **DM 2 marzo 2018 – Art. 6 comma 10**


Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole, singole e associate, **le disposizioni di cui all'articolo 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse sia in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.**

Il limite di cumulabilità del 40% posto dall'articolo 6 comma 10 agli incentivi pubblici è espresso in **Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**.

## IL CONCETTO DI PERIMETRO DELL'IMPIANTO

La Procedura Applicativa DM 2 marzo 2018 emanata da GSE definisce ancora meglio il cosiddetto **"perimetro di impianto"** (art. 11.3).

Nel caso di impianti di produzione di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica della frazione organica compostabile dei rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata fino dall'origine (FORSU) e impianti di produzione di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di materie di origine agricola e agroindustriale, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, **sono esclusi dal perimetro dell'impianto i sistemi di ricezione e stoccaggio delle matrici organiche, eventuali vasche di idrolisi e le opere e i macchinari di pretrattamento ed eventuale trattamento, ove previsti, delle matrici.**



*Tabella 1. Il perimetro di un impianto di biometano nel caso di biogas da Forsu o materie agricole e agroindustriali*

Ne deriva la seguente tabella di cumulabilità per tali impianti.

	Sezione dell'impianto	È dentro il perimetro di impianto?	Si possono avere incentivi in conto interesse e in conto capitale?
1	Ricezione e stoccaggio	NO	SI
2	Pretrattamento	NO	SI
3	Idrolisi	NO	SI
4	Digestione anaerobica con produzione di biogas	SI	SI, ma solo per imprese agricole e non eccedenti il 40% degli investimenti
5	Depurazione e raffinazione del biogas a biometano	SI	SI, ma solo per imprese agricole e non eccedenti il 40% degli investimenti
6	Compostaggio	NO	SI
7	Liquefazione	NO	SI

Tabella 2. Cumulabilità dei CIC con altri incentivi pubblici

**Perimetro di impianto**

La previsione normativa limita quindi la cumulabilità (nel caso di impianti di proprietà di imprese agricole) al 40% esclusivamente alle sezioni 4 e 5 di un impianto, lasciando libero accesso senza limiti di cumulabilità agli incentivi pubblici per gli investimenti relativi alle altre sezioni.

Le altre sezioni pertanto:

- **vengono poste al di fuori dalle previsioni normative del decreto biometano, pur essendo parti integranti funzionali all'impianto di produzione del biocarburante;**
- **non sono soggette ad alcun limite di cumulabilità;**
- **possono godere di qualunque altro incentivo.**

## GLI INCENTIVI SPETTANTI PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

Risolto l'aspetto della cumulabilità degli incentivi per questi impianti, si tratta ora di capire quali incentivi tra quelli attivi alla data di stampa della presente edizione spettino agli imprenditori che vogliano accedere ad agevolazioni finanziarie per i costi di costruzione di un impianto.

Una volta individuati gli incentivi che spettano, si tratterà di scegliere quello più conveniente o il mix di incentivi più conveniente.

La forma tecnica di erogazione degli incentivi oggi disponibili è molteplice:

- contributi in conto impianti (fondo perduto)
- finanziamenti a tasso agevolato
- contributi agli interessi su un mutuo bancario
- crediti di imposta

Le normative applicabili al codice Ateco 20.59.90 sono le seguenti:

- 1. Nuova Sabatini 4.0**
- 2. Contratti di sviluppo**
- 3. Legge 181/89 Nuovo regime 2019**
- 4. Iperammortamento 270% Industria 4.0 (per impianti già entrati in funzione)**
- 5. Credito di imposta beni strumentali 4.0**
- 6. Credito di imposta beni strumentali ordinari (no 4.0)**
- 7. Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno**

Non parleremo in questa sede dei numerosi bandi regionali disponibili che utilizzano i fondi FESR.

Alcuni di questi incentivi della lista sono classificabili come "aiuti di stato", altri no, trattandosi di misure di carattere generale.

Questa la classificazione di ciascun incentivo. Vedremo nella Nota normativa in appendice al presente lavoro quale sia l'importanza di classificare nel modo corretto un incentivo.

Incentivo	Classificazione	Tassabile
Nuova Sabatini 4.0	Aiuto di stato	SI
Contratti di sviluppo Mise	Aiuto di stato	SI
Legge 181/89	Aiuto di stato	SI
Iperammortamento	Misura di carattere generale	NO
Credito di imposta beni strumentali 4.0	Misura di carattere generale	NO
Credito di imposta beni strumentali ordinari (no 4.0)	Misura di carattere generale	NO
Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno	Aiuto di stato	SI

## **INCENTIVO 1. NUOVA SABATINI 4.0**

### **Strumento attivo sull'intero territorio nazionale**

Un impianto per la produzione di biometano avanzato può essere agevolato con questo strumento su tutto il territorio nazionale se il soggetto che realizza l'impianto rientra nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI). Le grandi imprese sono escluse.

Il limite massimo di importo dell'investimento è di **4 milioni di euro**. In caso di investimento di importo superiore ai 4 milioni di euro, l'agevolazione verrà comunque calcolata sui 4 milioni.

I beni devono soddisfare il requisito **dell'autonomia funzionale**, cioè devono essere in grado da soli di 'fabbricare' un prodotto in uscita che non necessiti di ulteriori trattamenti per essere venduto. Un impianto di produzione di biometano, considerato nella sua interezza, soddisfa questo requisito. Ma lo soddisfano anche alcune sezioni di impianto, come si evince dalla seguente tabella 3.



	Sezione dell'impianto	Ammissibilità alla Nuova Sabatini 4.0 e cumulabilità con CIC	Note
1	Ricezione e stoccaggio	NO	La sezione non ha autonomia funzionale
2	Pretrattamento	SI, solo nel caso di impianti a Forsu	Per gli impianti a matrici agricole, questa sezione invece non rispetta il requisito di autonomia funzionale
3	Idrolisi	NO	La sezione non ha autonomia funzionale
4	Digestione anaerobica con produzione di biogas	SI, solo nel caso di impianti di proprietà di imprese agricole	Queste due sezioni vengono considerate un'unica sezione in quanto non autonome
5	Depurazione e raffinazione del biogas a biometano		
6	Compostaggio	SI	
7	Liquefazione	SI	

**Tabella 3. Nuova Sabatini 4.0 – Ammissibilità e cumulabilità con CIC**

### Prerequisiti per l'accesso a questo incentivo

- Obbligatorio un finanziamento bancario o leasing per l'importo totale degli investimenti per i quali si richiede l'incentivo.
- I beni acquistati (macchinari, impianti, attrezzature) devono avere i requisiti richiesti dall'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0)
- i macchinari devono essere interconnessi con un software apposito
- Regolarità urbanistica al momento dell'utilizzo dell'incentivo (permessi in regola)
- Regolarità contributiva (DURC regolare)

## La procedura amministrativa per usare questo incentivo

Si tratta di un incentivo a procedura "valutativa". Necessario presentare una domanda al Ministero dello sviluppo economico e ottenere un decreto di concessione prima dell'erogazione dell'incentivo.

**Fase 1.** FINANZIAMENTO BANCARIO / LEASING

**Fase 2.** PRESENTAZIONE DOMANDA AL MISE – EMISSIONE  
DECRETO DI CONCESSIONE

**Fase 3.** REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

**Fase 4.** EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

## Intensità del contributo a fondo perduto

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	BENI 4.0 (ALLEGATO A) L 11.12.2016 N. 232	BENI ORDINARI (NON 4.0)
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	PMI	<b>617.200,00 €</b>	<b>403.600,00 €</b>
	GRANDE	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione
Altre regioni	PMI	<b>403.600,00 €</b>	<b>308.800,00 €</b>
	GRANDE	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione

I contributi a fondo perduto sono stati calcolati sull'importo massimo ammesso, che è di 4 milioni di euro.

**Il contributo a fondo perduto viene erogato in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento, che va ultimato entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento bancario (o leasing).**

L'agevolazione Sabatini è cumulabile con il credito di imposta beni strumentali 4.0.

## **ATTENZIONE**

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON È POSSIBILE:

- a. FIRMARE CONTRATTI CON DATA CERTA CON FORNITORI**
- b. ACCETTARE PREVENTIVI**
- c. VERSARE ACCONTI A FORNITORI**
- d. EFFETTUARE PAGAMENTI (AD ECCEZIONE DI CAPARRE O CAUZIONI)**

## INCENTIVO 2. CONTRATTI DI SVILUPPO

### Strumento applicabile sull'intero territorio nazionale

#### La previsione normativa

Testo vigente del DM 9 dicembre 2014 recante la disciplina dei contratti di sviluppo (aggiornato al 12 ottobre 2017 con le modifiche recate dai decreti ministeriali 9 giugno 2015, 8 novembre 2016 e 2 agosto 2017)

#### Classificazione dell'iniziativa

Un impianto di produzione di biometano viene classificato come **programma di sviluppo industriale** (Art. 4 comma 1 lettera a). All'art. 5 si legge che il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

Il codice ATECO individuato per gli impianti di produzione di biometano (20.59.9) risulta ammissibile in regime PMI (riservato alle piccole e medie imprese) e non rientra tra le esclusioni elencate all'art. 14 comma 6 del DM 9 dicembre 2014. Questa la tabella di agevolabilità:

	Sezione dell'impianto	Ammissibilità e cumulabilità con CIC
1	Ricezione e stoccaggio	SI
2	Pretrattamento	SI
3	Idrolisi	SI
4	Digestione anaerobica con produzione di biogas	SI, SOLO PER IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI IMPRESE AGRICOLE e nel limite del 40%
5	Depurazione e raffinazione del biogas a biometano	SI, SOLO PER IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI IMPRESE AGRICOLE e nel limite del 40%
6	Compostaggio	SI
7	Liquefazione	SI

Tabella 4. Contratti di sviluppo – Ammissibilità e cumulabilità con CIC

## Spese ammissibili

Il programma di investimenti può comprendere le seguenti spese:

Spese ammissibili	
Categoria di spesa	Ammissibilità
Suolo aziendale e sue sistemazioni	L'acquisto è ammissibile nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile
Opere murarie e assimilate	Nei limiti del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili
Infrastrutture specifiche aziendali	SI
Macchinari, impianti, attrezzature	SI
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	SI
Consulenze: progettazioni ingegneristiche, direzione lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, certificazioni di qualità e ambientali	Nei limiti del 4% dell'investimento complessivo ammissibile.

**Tabella 5. Contratti di sviluppo – spese ammissibili**

## Intensità delle agevolazioni

Gli impianti possono essere realizzati sull'intero territorio nazionale secondo la seguente tabella che riporta le intensità massime di agevolazione (regime PMI)

DIMENSIONE D'IMPRESA	Tutti i comuni d'Italia
	Piccole imprese
Medie imprese	10% ESL
Grandi imprese	Non agevolabili

**Tabella 6. Contratti di sviluppo – intensità di aiuto**

## Come vengono erogate le agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate in una delle seguenti forme:

- **Totalmente a fondo perduto.** In questo caso l'entità del contributo è la ESL riportata nella precedente tabella.
- **Un mix di fondo perduto e di finanziamento agevolato.** In questo caso l'entità dell'intervento pubblico arriva al **75%** dell'investimento ammissibile, con una quota di contributo a fondo perduto del **14%** nel caso di piccole imprese e del **3%** nel caso di medie imprese.

Questa composizione delle agevolazioni è puramente indicativa e non vincolante, in quanto durante la fase di negoziazione è possibile giungere a composizioni diverse.

Il finanziamento agevolato è assistito da idonee garanzie ipotecarie o bancarie (fidejussione), nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 10 anni oltre ad un periodo di utilizzo e di preammortamento commisurato alla durata del progetto (durata della realizzazione dell'impianto) e comunque non superiore ai quattro anni.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni (pubblicato nel sito internet [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html))

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

### Informazioni su questo incentivo

Una volta ottenuto il decreto di concessione delle agevolazioni, la prima erogazione può avvenire anche in anticipazione, nel limite del 40% dell'agevolazione totale concessa.

A tal fine, solo per il contributo a fondo perduto (e quindi non per il finanziamento agevolato), deve essere presentata un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Le rimanenti erogazioni vengono liquidate a stadi di avanzamento degli investimenti.

L'avvio del programma di investimenti può avvenire prima del ricevimento del decreto ma deve essere successivo alla data di presentazione della domanda a Invitalia.

**La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, in quanto lo sportello è aperto. Per presentare la domanda è necessario rispettare la dimensione minima degli investimenti, riportata nella seguente tabella.**

Importo minimo degli investimenti (milioni di euro)		
Programma nel suo complesso *	Progetto di investimento dell'impresa proponente **	Ciascun progetto d'investimento delle altre imprese aderenti **
20	10	1,5

**Tabella 7. Contratti di sviluppo – Investimenti minimi**

\* Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti di investimento e degli eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al netto di eventuali opere infrastrutturali.

\*\* Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti di investimento, al netto di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

## Il contratto di rete

Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del **contratto di rete** (costituito ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), i limiti minimi degli investimenti riportati in Tabella 7 sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.

Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamen-

te finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

Nel campo del biometano sono stati già costituiti contratti di rete con la finalità di partecipazione a questo bando.

### Procedura speciale "FAST TRACK"

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016 ha apportato alcune modifiche alle procedure previste per il Contratto di Sviluppo.

Tra queste è stata introdotta la procedura del cosiddetto Fast Track, che prevede la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni e la messa a disposizione di risorse speciali dedicate alla singola domanda.

Per accedere a questa particolare procedura è necessario che il progetto di sviluppo presenti un importo totale degli investimenti **superiore a 50 milioni di euro**.

La procedura comporta:

- **Corsia preferenziale per l'esame istruttorio (non va in protocollo).**
- **Corsia preferenziale per le risorse finanziarie**

Lo stesso decreto dell'8 novembre 2016 ha introdotto anche lo strumento dell'Accordo di sviluppo, che può essere sottoscritto in caso di progetti di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal fine l'Agenzia Invitalia valuta la sussistenza di alcuni requisiti di accesso, tra i quali l'appartenenza dei beni da realizzare a Industria 4.0.

I contratti di sviluppo consentono (unico strumento a prevederlo) anche le seguenti due ulteriori possibilità:

- Costi delle eventuali opere di connessione alla rete di distribuzione a completo carico delle risorse pubbliche (art. 4 DM 9 dicembre 2014)



- Conferenza dei servizi indetta dal Ministero (in caso di ritardi o inadempienze delle amministrazioni interessate al rilascio delle autorizzazioni), con conseguente adozione di provvedimento di approvazione del programma di investimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni pubbliche centrali o territoriali interessate (comune, provincia, regione, autorità varie) (art. 10 DM 9 dicembre 2014)

### La procedura amministrativa per usare questo incentivo

Si tratta di un incentivo a procedura "valutativa". Necessario presentare una domanda al Ministero dello sviluppo economico e ottenere un decreto di concessione.

- **Fase 1. Presentazione domanda**
- **Fase 2. Accettazione domanda (30 giorni) e firma dell'accordo di sviluppo con il Mise a Roma**
- **Fase 3. Istruttoria tecnica da parte degli uffici di Invitalia (180 giorni)**
- **Fase 4. Emissione del decreto di concessione (60 giorni)**
- **Fase 5. Firma del contratto di finanziamento (in caso di scelta della forma mista)**
- **Fase 6. Erogazione acconto pari al 40% delle agevolazioni concesse**
- **Fase 7. Realizzazione dell'impianto**
- **Fase 8. Erogazioni del residuo a stati di avanzamento lavori**
- **Fase 9. Collaudo finale in loco**

### Il progetto di ricerca e sviluppo sperimentale

In un programma di investimenti per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano può essere inserito un progetto di ricer-

ca e sviluppo nel caso in cui vi sia necessità di svolgere attività riconducibili alle definizioni di ricerca e sviluppo (Nota<sup>1</sup>). Le agevolazioni vengono erogate nella forma del contributo a fondo perduto nelle seguenti percentuali sui costi.

Dimensione d'impresa	Progetti di ricerca, sviluppo, innovazione	
	Progetti di ricerca industriale*	Progetti di sviluppo sperimentale*
Piccola	70% ESL	45% ESL
Media	60% ESL	35% ESL
Grande	50% ESL	25% ESL

**Tabella 8. Contratti di sviluppo – Intensità del fondo perduto**

\*L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

<sup>1</sup> **"ricerca industriale"**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

**"sviluppo sperimentale"**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Il contributo a fondo perduto previsto per i progetti di ricerca è cumulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo secondo le nuove aliquote previste dal Decreto Rilancio 2020 e dalla Legge di bilancio 2021.

#### **ATTENZIONE**

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A INVITALIA NON È POSSIBILE:

- FIRMARE CONTRATTI CON DATA CERTA CON FORNITORI**
- ACCETTARE PREVENTIVI**
- VERSARE ACCONTI A FORNITORI**
- EFFETTUARE PAGAMENTI (AD ECCEZIONE DI CAPARRE O CAUZIONI)**
- AVVIARE I LAVORI (COMUNICAZIONI CON DATA CERTA AL COMUNE, ECC.)**

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A INVITALIA È INVECE POSSIBILE:

- ACQUISTARE IL TERRENO**
- PAGARE GLI STUDI DI FATTIBILITÀ**
- RICHIEDERE PREVENTIVI**
- VERSARE SOMME DI DENARO A TITOLO DI CAPARRA O CAUZIONE**
- PAGARE AL COMUNE GLI ONERI CONCESSORI**

Dal 9 agosto 2021 non è possibile presentare domande per esaurimento delle risorse finanziarie.

## INCENTIVO 3. LEGGE 181/89 NUOVO REGIME 2019

### Strumento attivo nelle sole aree di crisi industriale complessa e non complessa

#### La previsione normativa

**DECRETO MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO 30 AGOSTO 2019.  
CIRCOLARE 16 GENNAIO 2020 N. 10088**

#### Tabella di agevolabilità:

	Sezione dell'impianto	Ammissibilità e cumulabilità con CIC
1	Ricezione e stoccaggio	SI
2	Pretrattamento	SI
3	Idrolisi	SI
4	Digestione anaerobica con produzione di biogas	SI, SOLO PER IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI IMPRESE AGRICOLE e nel limite del 40%
5	Depurazione e raffinazione del biogas a biometano	SI, SOLO PER IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI IMPRESE AGRICOLE e nel limite del 40%
6	Compostaggio	SI
7	Liquefazione	SI

*Tabella 9. Legge 181. Ammissibilità e cumulabilità con CIC*

È uno strumento che può agevolare un impianto per la produzione di biometano avanzato se ricadente in uno dei comuni facenti parte delle aree di crisi (complessa e non complessa) individuate dalla normativa.

Periodicamente vengono aperti i bandi di accesso, con conseguente messa a disposizione di risorse finanziarie. Per presentare domanda è necessario che il bando sia aperto.

L'investimento minimo è di 1,5 milioni di euro.

## L'ammontare dell'agevolazione che viene erogata dipende:

- dalla dimensione dell'impresa che realizza l'impianto
- dalla localizzazione dell'impianto
- dall'intensità massima di aiuto prevista ai sensi del Regolamento GBER nelle diverse aree della Carta degli Aiuti UE

La tabella che segue riepiloga le intensità di aiuto ottenibili.

		Intensità di aiuto Legge 181/89		
Dimensione aziendale	Area geografica			
	PUGLIA, CALABRIA, SICILIA, CAMPANIA, BASILICATA, SARDEGNA	Aree art. 107, 3 c) CARTA DEGLI AIUTI	ALTRE AREE	
<b>Piccola</b>	25% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato	25% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato	15% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato	
<b>Media</b>	25% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato	15% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato	5% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato	
<b>Grande</b>	20% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato	5% Fondo Perduto 50% Finanziamento Agevolato		

**Tabella 10 – Legge 181. Intensità di aiuto**

## INCENTIVO 4. IPERAMMORTAMENTO 270% INDUSTRIA 4.0

### Strumento attivo sull'intero territorio nazionale

Questo incentivo spetta per gli impianti (o sezioni di impianto) realizzati entro il 31 dicembre 2019. Per impianti realizzati in data successiva la normativa applicabile è quella del credito di imposta 4.0, di cui si parla in seguito.

#### **(Art. 1, comma 9 Legge 232/2016)**

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Alcune sezioni di un impianto per la produzione di biometano avanzato (o in alcuni casi l'intero impianto) rientrano nella seguente categoria di beni (Allegato A): **Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.**

Inoltre l'impianto soddisfa le cinque caratteristiche obbligatorie indicate all'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'impianto soddisfa anche almeno due delle tre caratteristiche tecniche aggiuntive indicate all'Allegato A.

### **Intensità di aiuto**

L'agevolazione consiste nel beneficio fiscale determinato dalle seguenti maggiorazioni del costo delle singole componenti/sezioni dell'impianto:

- **170%** di maggiorazione per gli investimenti di importo inferiore a 2,5 milioni di euro
- **100%** di maggiorazione per l'eccedenza e fino a 10 milioni di euro
- **50%** di maggiorazione per l'eccedenza e fino a 20 milioni di euro

## L'effettivo beneficio di questa misura è pertanto il seguente:

- **40,8%** per gli investimenti di importo inferiore a 2,5 milioni di euro
- **24,0%** per l'eccedenza e fino a 10 milioni di euro
- **12,0%** per l'eccedenza e fino a 20 milioni di euro

## Finestra temporale di effettuazione degli investimenti.

Gli investimenti devono essere stati realizzati nel periodo di imposta 2019.

Per accedere a questo incentivo (in fase di redazione della dichiarazione dei redditi) è necessaria una perizia tecnica giurata che attesti la rispondenza dei beni ai requisiti richiesti dalla legge.

L'iperammortamento non è un aiuto di stato. Trattandosi di misura agevolativa di carattere generale, è cumulabile con tutti gli altri aiuti di stato e incentivi, compreso l'incentivo previsto dal decreto biometano del 2 marzo (CIC). Tale previsione è determinata dal combinato disposto della Circolare 4E dell'Agenzia delle Entrate del 30-03-2017 (punto 6.2) con l'articolo 14 comma 1 del decreto biometano.

Il primo anno nel quale si può utilizzare l'ammortamento maggiorato è quello di entrata in funzione dell'impianto e del rilascio della perizia.

## INCENTIVO 5. CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

### Strumento attivo sull'intero territorio nazionale

**(Art. 1, comma 9 Legge 232/2016)**

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

**LEGGE DI BILANCIO 2020, L 27 DICEMBRE 2019, N. 160**

**LEGGE DI BILANCIO 2021, L 30 DICEMBRE 2020, N. 178**

Un impianto per la produzione di biometano rientra nella seguente categoria di beni (Allegato A):

*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.*

Inoltre l'impianto soddisfa le cinque caratteristiche obbligatorie indicate all'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e almeno due delle tre caratteristiche tecniche aggiuntive indicate all'Allegato A.

### **Intensità di aiuto**

Il credito viene calcolato in maniera diversa a seconda della finestra temporale di effettuazione dell'investimento.

Queste le finestre temporali attualmente attive.



## Beni materiali 4.0 (Allegato A)

Data di effettuazione dell'investimento (1)	Credito di imposta spettante		Quando si può utilizzare il credito
Dal 1 gennaio al 15 novembre 2020	<b>40%</b>	Fino a 2,5 milioni di investimento	5 quote annuali a partire dall'anno successivo all'avvenuta interconnessione dei beni
	<b>20%</b>	Per l'eccedenza e fino a 10 milioni di euro di investimento	
Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o anche fino al 30 giugno 2022 solo se entro il 31.12.21 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene	<b>50%</b>	Fino a 2,5 milioni di investimento	3 quote annuali, la prima già a partire dalla data di interconnessione, la seconda e la terza a gennaio dei due anni successivi
	<b>30%</b>	Per l'eccedenza e fino a 10 milioni di euro di investimento	
	<b>10%</b>	Per l'eccedenza e fino a 20 milioni di euro di investimento	
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 o anche fino al 30 giugno 2023 solo se entro il 31.12.22 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene	<b>40%</b>	Fino a 2,5 milioni di investimento	3 quote annuali, la prima già a partire dalla data di interconnessione, la seconda e la terza a gennaio dei due anni successivi
	<b>20%</b>	Per l'eccedenza e fino a 10 milioni di euro di investimento	
	<b>10%</b>	Per l'eccedenza e fino a 20 milioni di euro di investimento	

(1) Per data di effettuazione dell'investimento, nel caso di un impianto di biometano, si intende la data di avvenuta messa in funzione dell'impianto stesso o della singola sezione di impianto, qualora autonomamente attivabile.

## Beni immateriali 4.0 (Allegato B)

Data di effettuazione dell'investimento	Credito di imposta spettante	Quando si può utilizzare il credito
Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o anche fino al 30 giugno 2022 solo se entro il 31.12.21 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene	20% per investimenti fino a 1 milione € comma 1058	3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di interconnessione
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 o anche fino al 30 giugno 2023 solo se entro il 31.12.22 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene		

**È possibile procedere al collaudo e conseguente analisi tecnica anche di singole sezioni di impianto ultimate in momenti temporali differenti, al fine di anticipare l'utilizzo del credito di imposta.**

Sono ammissibili a questo incentivo anche le opere edili / civili (lavori edili, basamenti, impianti generali, ecc.) strettamente necessarie alla realizzazione degli impianti.

### Prerequisiti per l'accesso a questo incentivo

- I beni acquistati (macchinari, impianti, attrezzature) devono avere i requisiti richiesti dall'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- i macchinari devono essere interconnessi tra essi con un software apposito.
- Gli investimenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2023.

- d. **Regolarità urbanistica (permessi in regola).**
- e. **Regolarità contributiva (DURC regolare).**

## Informazioni su questo incentivo

Si tratta di un **credito di imposta** che va compensato sugli F24 della vostra impresa. Esempi di voci di debiti che vengono pagati con il modello F24 italiano: **imposte sostitutive, imposte sui redditi ed addizionali, Irap, IVA, sostituti di imposta, contributi previdenziali e Inail.**

Trattasi della cosiddetta **compensazione orizzontale**, introdotta con l'art. 17 del D.Lgs 241/97 che, consente al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail). In linea di principio, la regola è che tutto ciò che è oggetto di versamento con il modello F24 può essere oggetto di compensazione con i crediti spettanti al contribuente.

Gli importi che si riferiscono a queste voci di debito vengono compensati con gli importi del credito di imposta derivante dall'applicazione dell'incentivo 1.

Questo incentivo non è soggetto a tassazione.

## La procedura amministrativa per usare questo incentivo

Si tratta di un incentivo a procedura 'automatica', cioè non necessita di presentare una domanda e senza valutazione preventiva da parte delle autorità competenti. Le verifiche vengono effettuate a posteriori.

### **Fase 1. COMPLIANCE PRELIMINARE DEI BENI.**

In questa fase preliminare vengono valutate (dalla nostra Divisione Innovazione – Dipartimento tecnologie e processi 4.0) le caratteristiche tecniche dei beni (macchinari, impianti, attrezzature)

che la vostra impresa intende acquistare o ha già acquistato. In caso di non rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa, i nostri ingegneri comunicano le modifiche da apportare ai beni per renderli conformi.

## **Fase 2.** REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

In questa fase vengono raccolte e classificati i documenti di spesa relativi all'impianto (fatture, documenti di trasporto, verbali di collaudo, ecc.).

## **Fase 3.** PERIZIA TECNICA ASSEVERATA.

Dopo la messa in funzione dell'impianto, i nostri ingegneri effettuano uno o più sopralluoghi per verificare l'interconnessione dei macchinari, rilasciando un'Analisi tecnica per ogni macchinario e una **Perizia asseverata** sull'intero impianto.

## **Fase 4.** FRUIZIONE.

Solo dopo la firma della perizia, la vostra impresa può iniziare ad **usare il credito** in compensazione sugli F24, qualora capienti (con importi a debito).

Il credito di imposta viene suddiviso in tre quote di uguale importo. La prima quota è immediatamente utilizzabile in compensazione dopo la firma della perizia. La seconda quota è utilizzabile a partire da gennaio dell'anno successivo. La terza quota a partire da gennaio del secondo anno.

Non ci sono limiti massimi all'utilizzo del credito, né di importo né di tempi; il credito si può utilizzare fino al suo esaurimento, che può durare anche anni.

Questo incentivo non è soggetto a tassazione.

Anche questo credito di imposta 4.0, così come l'iperammortamento, non è un aiuto di stato. Trattandosi di misura agevolativa di carattere generale, è cumulabile con tutti gli altri aiuti di stato e incentivi, compreso l'incentivo previsto dal decreto biometano del 2 marzo (CIC).

## INCENTIVO 6. CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI ORDINARI (NON 4.0)

### Strumento attivo sull'intero territorio nazionale

- LEGGE DI BILANCIO 2021, L 30 DICEMBRE 2020, N. 178 comma 1054 e 1055
- DECRETO SOSTEGNI-BIS ART. 20

### Beni materiali

Data di effettuazione dell'investimento	Credito di imposta spettante		Quando si può utilizzare il credito
Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o anche fino al 30 giugno 2022 solo se entro il 31.12.21 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene  Comma 1054	10%	Fino a 2 milioni di investimento	Tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione
Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 o anche fino al 30 giugno 2023 solo se entro il 31.12.22 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene  Comma 1055	6%	Fino a 1 milione di investimento	Unica quota annuale (commi 1059 e 1059-bis) per investimenti comma 1054

## Beni immateriali

Data di effettuazione dell'investimento	Credito di imposta spettante		Quando si può utilizzare il credito
<p>Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o anche fino al 30 giugno 2022 solo se entro il 31.12.21 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene</p> <p>Comma 1054</p>	<p><b>10%</b></p>	<p>Fino a 2 milioni di investimento</p>	<p>Tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione</p>
<p>Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 o anche fino al 30 giugno 2023 solo se entro il 31.12.22 sia stato accettato l'ordine dal fornitore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo del bene</p> <p>Comma 1055</p>	<p><b>6%</b></p>	<p>Fino a 1 milione di investimento</p>	<p>Unica quota annuale se ricavi inferiori a 5 milioni € per investimenti comma 1054</p>

## INCENTIVO 7. CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

### Strumento attivo nel Meridione d'Italia

(Art. 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Per accedere all'agevolazione prevista da questo strumento, gli impianti di biometano devono essere realizzati in una delle seguenti regioni: **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna** (art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nelle regioni **Abruzzo e Molise** gli impianti devono essere realizzati nei comuni facenti parte della Carta degli Aiuti a finalità regionale nelle zone assistite ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

Il combinato disposto del decreto biometano con la normativa sul credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno consente di agevolare con questo strumento le seguenti sezioni di un impianto:

	Sezione dell'impianto	Ammissibilità e cumulabilità con CIC	Note
1	Ricezione e stoccaggio	NO	Non è un "investimento iniziale" se la sezione è presa autonomamente. I beni sono principalmente opere murarie, che non sono ammissibili
2	Pretrattamento	SI, solo nel caso di FORSU	Trattasi di "investimento iniziale". Ammissibili solo macchinari e impianti, non le opere murarie e quelle infisse al suolo
3	Idrolisi	NO	Non è "investimento iniziale"
4	Digestione anaerobica con produzione di biogas	SI, solo nel caso di imprese agricole	Queste due sezioni vengono considerate un'unica sezione. Trattasi di "investimento iniziale". Ammissibili solo macchinari e impianti, non le opere murarie e quelle infisse al suolo
5	Depurazione e raffinazione del biogas a biometano		
6	Compostaggio	SI	Trattasi di "investimento iniziale". Ammissibili solo macchinari e impianti, non le opere murarie e quelle infisse al suolo
7	Liquefazione	SI	Trattasi di "investimento iniziale". Ammissibili solo macchinari e impianti, non le opere murarie e quelle infisse al suolo

**Tabella 11. Credito di imposta mezzogiorno – Ammissibilità e cumulabilità con CIC**

I beni ammissibili all'agevolazione prevista da questo strumento devono essere classificati come **"impianti e macchinari"** nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 CC (voce B.II.2) o come **"attrezzature industriali e commerciali"** (voce B.II.3).

### Prerequisiti per l'accesso a questo incentivo

- Regolarità urbanistica (permessi in regola)
- Regolarità contributiva (DURC regolare)
- Il soggetto deve avere reddito d'impresa



## Informazioni su questo incentivo

Si tratta di un **credito di imposta** che va compensato sugli F24 della vostra impresa. Esempi di voci di debiti che vengono pagati con il modello F24 italiano: **imposte sostitutive, imposte sui redditi ed addizionali, Irap, IVA, sostituti di imposta, contributi previdenziali e Inail.**

Trattasi della cosiddetta **compensazione orizzontale**, introdotta con l'art. 17 del D.Lgs 241/97 che, consente al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, inail). In linea di principio, la regola è che tutto ciò che è oggetto di versamento con il modello F24 può essere oggetto di compensazione con i crediti spettanti al contribuente.

Gli importi che si riferiscono a queste voci di debito vengono compensati con gli importi del credito di imposta derivante dall'applicazione dell'incentivo.

Questo incentivo è soggetto a tassazione e viene contabilizzato come contributo in conto impianti.

## La procedura amministrativa per usare questo incentivo

**Fase 1. DOMANDA.** Viene presentata una **domanda** all'Agenzia delle Entrate italiana, indicando gli importi degli investimenti, la valutazione di ammissibilità e altre notizie sull'iniziativa. Lo sportello è aperto, pertanto la domanda si può presentare in qualsiasi momento.

**Fase 2. AUTORIZZAZIONE.** L'Agenzia, dopo le verifiche antimafia, **autorizza** nel giro di 60 giorni la fruizione del credito di imposta richiesto.

**Fase 3. FRUIZIONE.** La vostra impresa a partire da 5 giorni dopo l'autorizzazione, può iniziare ad **usare il credito** concesso in compensazione sugli F24, qualora capienti (con importi a debito). Per usare il credito l'investimento deve essere stato effettuato, cioè

l'impianto deve essere stato installato e collaudato. Il termine ultimo per la realizzazione dell'impianto è il 31 dicembre 2022 (salvo proroga).

Non ci sono limiti massimi all'utilizzo del credito, né di importo né di tempi; il credito si può utilizzare fino al suo esaurimento, che può durare anche anni.

Il limite di importo dell'investimento su cui si calcola il credito è fissato in:

- **3 milioni** di euro per le imprese di piccola dimensione
- **10 milioni** di euro per le imprese di media dimensione
- **15 milioni** di euro per le imprese di grande dimensione

L'entità del credito è:

Importo del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno		
Dimensione aziendale	Area geografica	
	PUGLIA, CALABRIA, SICILIA, CAMPANIA, BASILICATA, SARDEGNA	ABRUZZO E MOLISE (SOLO AREE IN CARTA DEGLI AIUTI)
Piccola	45%	30%
Media	35%	20%
Grande	25%	10%

*Tabella 12. Credito di imposta mezzogiorno – Tabella intensità di aiuto*

Gli investimenti vanno realizzati entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe.

Il bando è **retroattivo**. Pertanto, consente di agevolare beni acquistati a partire dal 1 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2022.

**Per l'accesso all'incentivo non rilevano i pagamenti erogati ai fornitori. La data che conta è solo quella di effettuazione dell'investimento.**

## CONCLUSIONI

Come abbiamo visto, gli strumenti di incentivazione di un impianto di biometano sono molteplici.

La seguente tabella riassume la disponibilità di essi e le condizioni generali di utilizzo.

	Incentivo	Dove è applicabile	Le imprese che possono accedere	Spese ammissibili
1	Nuova Sabatini	Tutta Italia	Solo le PMI	Macchinari e impianti con autonomia funzionale
2	Contratti di sviluppo Mise	Tutta Italia	Tutte le imprese	Suolo, opere murarie, macchinari e impianti, consulenze
3	Legge 181	Solo nelle aree di crisi e solo all'apertura dei bandi	Tutte le imprese	Suolo, opere murarie, macchinari e impianti, consulenze
4	Iperammortamento 4.0	Tutta Italia	Tutte le imprese	Macchinari e impianti 4.0 interconnessi
5	Credito di imposta beni strumentali 4.0	Tutta Italia	Tutte le imprese	Macchinari e impianti 4.0 interconnessi
6	Credito di imposta beni strumentali ordinari (non 4.0)	Tutta Italia	Tutte le imprese	Macchinari e impianti
7	Credito di imposta investimenti mezzogiorno	Solo regioni del sud Italia + Abruzzo e Molise	Tutte le imprese	Macchinari e impianti

**Tabella 13. Disponibilità incentivi in Italia**

La successiva tabella illustra l'importo degli incentivi spettanti per ogni singolo caso.

REGIONE DI UBICAZIONE DELL'IMPIANTO	DIMENSIONE IMPRESA PROPRIETARIA	CATEGORIA DELL'IMPRESA PROPRIETARIA	BIOMASSE UTILIZZATE	TOTALE INCENTIVI CUMULATI	
ABRUZZO E MOLISE	GRANDE	AGRICOLA	AGRICOLE	4.720.000,00 €	42,5%
		NON AGRICOLA	FORSU	5.250.000,00 €	31,5%
	MEDIA	AGRICOLA	AGRICOLE	5.830.000,00 €	52,5%
		NON AGRICOLA	FORSU	6.335.000,00 €	38,0%
	PICCOLA	AGRICOLA	AGRICOLE	6.790.000,00 €	61,2%
		NON AGRICOLA	FORSU	7.345.000,00 €	44,1%

NORD ITALIA	GRANDE	AGRICOLA	AGRICOLE	3.610.000,00 €	32,5%
		NON AGRICOLA	FORSU	4.165.000,00 €	25,0%
	PMI	AGRICOLA	AGRICOLE	4.013.600,00 €	36,2%
		AGRICOLA	FORSU	4.568.600,00 €	27,4%

SUD ITALIA	GRANDE	AGRICOLA	AGRICOLE	6.385.000,00 €	57,5%
		NON AGRICOLA	FORSU	6.877.500,00 €	41,3%
	MEDIA	AGRICOLA	AGRICOLE	7.495.000,00 €	67,5%
		NON AGRICOLA	FORSU	7.962.500,00 €	47,8%
	PICCOLA	AGRICOLA	AGRICOLE	8.150.000,00 €	73,4%
		NON AGRICOLA	FORSU	8.935.000,00 €	53,7%

Note alla tabella

Gli importi riportati in tabella sono stati calcolati considerando un capex di **11,1M€** per un impianto agricolo e di **16,65M€** per un impianto a Forsu.

L'importo degli incentivi cumulati si riferiscono alla somma del **credito di imposta beni strumentali 4.0** con:

- Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno** (per gli impianti ubicati nel mezzogiorno d'Italia)
- Nuova Sabatini 4.0** (per gli impianti ubicati nelle regioni del centro e nord Italia).

## UNO STUDIO INCENTIVI

Per muoversi nel complesso mondo degli incentivi e della cumulabilità con i CIC, è necessario sempre effettuare un approfondito studio di fattibilità, partendo dalle caratteristiche dell'impianto di biometano da realizzare, dall'ubicazione di esso e dalla proprietà, per definire quali incentivi sono compatibili e utilizzabili nell'immediato.

È sempre necessario inoltre elaborare anche un **test di convenienza**, in quanto spesso gli incentivi disponibili sono più di uno e non sono compatibili tra di essi.

Lo STUDIO INCENTIVI MENDELSONN consente all'imprenditore di:

- **Individuare sempre l'incentivo più conveniente dal punto di vista delle coperture finanziarie**
- **Conoscere le procedure di accesso e poter decidere in base alla complessità delle stesse**

### Un nuovo incentivo. Il 40% previsto dal PNRR italiano

Il biometano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato alla Commissione europea parla in diversi capitoli di biometano, determinando uno scenario del tutto nuovo che apre a importanti sviluppi della filiera.

L'Investimento 3.2 del Piano (Green Communities) intende favorire la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, attraverso il supporto all'elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

Le forze in campo e i finanziamenti si concentreranno su 30 Green Communities italiane con lo scopo, tra gli altri, di una gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, dell'efficienza energetica e dell'integrazione intelligente degli impianti e delle reti, della produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano.

Il biometano è chiamato in gioco anche quando il Piano nazionale parla di sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production) e dell'integrazione dei servizi di mobilità, nonché dello sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

La premessa per questa attenzione al biometano risiede principalmente negli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi, con il quale i Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale a 2°C, facendo il possibile per limitarlo a 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione Europea attraverso lo European Green Deal (COM/2019/640 final) ha definito nuovi obiettivi energetici e climatici estremamente ambiziosi che richiederanno la riduzione dei gas climalteranti (Green House Gases, GHG) al 55 per cento nel 2030 e alla neutralità climatica nel 2050. La Comunicazione è in via di traduzione legislativa nel pacchetto "Fit for 55" ed è stato anticipato dalla Energy transition strategy, con la quale le misure contenute nel PNRR italiano sono coerenti.

L'Italia è stato uno dei Paesi pionieri e promotori delle politiche di decarbonizzazione, lanciando numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti (si pensi alle politiche a favore dello sviluppo rinnovabili o dell'efficienza energetica). Il PNIEC in vigore, attualmente in fase di aggiornamento (e rafforzamento) per riflettere il nuovo livello di ambizione definito in ambito europeo, così come la Strategia di Lungo Termine già forniscono un importante inquadramento strategico per l'evoluzione del sistema, con il quale le misure di questa Componente sono in piena coerenza.

Nell'ultimo trentennio le emissioni totali di gas serra in Italia si sono ridotte del 19% (Total CO<sub>2</sub> equivalent emissions without land use, land-use change and forestry), passando da 519 Mt CO<sub>2</sub>eq a 418 Mt CO<sub>2</sub>eq. Di queste le emissioni del settore delle industrie energetiche rappresentano circa il 22%, quelle delle industrie manifatturiere il 12% con riferimento ai consumi energetici e il 18% con riferimento ai processi industriali, quelle dei trasporti il 25%, mentre quelle del civile (residenziale, servizi e consumi energetici agricoltura) rappresentano il 19% circa. Non vanno peraltro trascurate le emissioni prodotte dai rifiuti (4%) e quelle prodotte da coltivazioni ed allevamenti (7%).

Gli obiettivi fissati per il 2030 e per il 2050 sono ancora molto lontani. Proprio per questo motivo il PNRR affronta con decisione l'argomento biometano, prospettando una vera e propria svolta nelle politiche di sostegno a questo biocarburante.

In linea generale tutte le energie rinnovabili sono oggetto del Piano nazionale, con la prospettiva di un deciso aumento delle quote rispetto a quelle da fonte fossile.

L'attuale target italiano per il 2030 è pari al 30 per cento dei consumi finali, rispetto al 20 per cento stimato preliminarmente per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo l'Italia può fare leva sull'abbondanza di risorsa rinnovabile a disposizione e su tecnologie prevalentemente mature, nei seguenti modi:

- a) sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale
- b) valorizzando lo sviluppo di opportunità agro-voltaiche
- c) accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi terreni ai fini energetici
- d) incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative, incluse soluzioni integrate e offshore
- e) rafforzando lo sviluppo del biometano.

### L'Investimento 1.4 del PNRR: Sviluppo biometano

Lo sviluppo del biometano, si legge nel Piano, ottenuto massimizzando il recupero energetico dei residui organici, è strategico per il potenziamento di un'economia circolare basata sul riutilizzo ed è un elemento rilevante per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione europei. Se veicolato nella rete gas, il biometano può con-

tribuire al raggiungimento dei target al 2030 con un risparmio complessivo di gas a effetto serra rispetto al ciclo vita del metano fossile tra l'80 e l'85 per cento.

La linea di investimento si pone l'obiettivo di:

- i) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti verso la produzione totale o parziale di biometano da utilizzare sia nel settore del riscaldamento e raffrescamento industriale e residenziale sia nei settori terziario e dei trasporti
- ii) supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano (attraverso un contributo del 40 per cento dell'investimento), sempre con le stesse destinazioni
- iii) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato) per ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli, e creare poli consortili per il trattamento centralizzato di digestati ed effluenti con produzione di fertilizzanti di origine organica
- iv) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano
- v) migliorare l'efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione.

Attraverso questo intervento sarà possibile incrementare la potenza di biometano da riconversione da destinare al greening della rete gas pari a circa 2,3-2,5 miliardi di metri cubi.

Sempre nel PNRR si legge ancora che per rendere efficace l'implementazione di questi interventi nei tempi previsti, e più in generale per abilitare lo sviluppo di impianti rinnovabili in linea con i target nazionali, saranno introdotte due riforme fondamentali, una delle quali è la seguente:



## Riforma 1.2: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile

La riforma intende promuovere, in coordinamento con gli strumenti esistenti per lo sviluppo del biometano nel settore dei trasporti, la produzione e l'utilizzo del biometano anche in altri settori, e nello specifico amplia la possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo.

La riforma si compone di un decreto legislativo attuativo della RED II (o una diversa normativa primaria) che istituirà un meccanismo atto a promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile in Italia (esclusi gli usi termoelettrici). Successivamente, tramite decreto emesso dal MiTE saranno stabilire condizioni, criteri e modi di attuazione del sistema di promozione della produzione e del consumo di biometano nei settori industriale, terziario e residenziale. La legislazione primaria sarà emanata entro la metà del 2021, seguita dal decreto attuativo entro fine anno. Nel 2022 inizieranno le riconversioni che entreranno gradualmente in funzione.

Ci sembrano rilevanti i seguenti aspetti di questa ipotesi di sostegno del biometano:

1. nuovo sostegno del 40% per i costi di investimento, non solo per uso autotrasporto ma anche per gli usi nell'industria, nel terziario e nel residenziale
2. il sostegno alla produzione di biometano sarà rivolto non solo all'uso come biocarburante nell'autotrasporto, ma anche in altri settori, come l'industriale, il terziario e il residenziale
3. miglioramento dell'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti (sono quasi 2.000 in Italia)
4. creazione di poli consortili per il trattamento del digestato derivante dagli impianti di produzione di biometano
5. ricerca e sviluppo di veicoli alimentati a biometano

## Sostegno finanziario al biometano

Vediamo i possibili scenari derivanti dall'ipotesi riportata al punto 1 (sostegno del 40% per i costi di investimento).

Questa novità è a nostro avviso la più rilevante, in quanto supera definitivamente e in maniera decisa le limitazioni attualmente imposti dalla normativa biometano (DM 2 marzo 2018) al possibile utilizzo di altri incentivi pubblici per gli investimenti in un impianto.

Come è ben noto, qualora la proprietà di un impianto fosse di un'impresa non agricola, la possibilità di ottenere altri incentivi (oltre ai CIC) è attualmente limitata alle sezioni di impianto al di fuori del 'perimetro' (del perimetro fanno parte sia la sezione di digestione anaerobica sia l'upgrading). Per le sole imprese agricole è consentito di godere di altri incentivi anche su queste due sezioni altrimenti escluse.

Gli strumenti di finanziamento pubblico attualmente disponibili tuttavia, anche quando cumulabili con i CIC, molto spesso non sono attraenti per una serie di motivazioni. Riportiamo qui le principali:

- se gli incentivi sono erogati nella forma di contributi in conto impianti e/o di finanziamenti agevolati a tasso quasi zero (es: contratti di sviluppo), sono soggetti ad una procedura valutativa spesso lunga e non coincidente con i tempi di realizzazione di un impianto
- se gli incentivi sono erogati nella forma di crediti di imposta (es: bonus investimenti sud, credito di imposta beni strumentali), pur trattandosi di procedura automatica 'veloci', sono acquisibili solamente al termine della realizzazione dell'impianto e pertanto non possono costituire coperture finanziarie degli investimenti

## La proposta MENDELSONN: il bonus biometano

Lo strumento normativo che potrebbe costituire un importante volano alla realizzazione degli investimenti nella filiera del biometano, per essere attraente ed efficace, deve unire le caratteristiche proprie della procedura 'automatica' con quelle proprie degli strumenti di copertura finanziaria degli investimenti non 'a posteriori' cioè ad impianto finito e funzionante, quando lo sforzo finanziario è già completato e l'imprenditore può solo 'recuperare' risorse utili solo al conto economico di esercizio.

Un investimento nel biometano per un nuovo impianto richiede impieghi compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro, e risente ancora oggi, dopo tre anni di normativa incentivante, di ostacoli come quelli dovuti all'impreparazione delle banche, che, fatte alcune eccezioni, mostrano difficoltà nel valutare i rischi connessi al ritorno dei prestiti.

Utilizzando le ingenti risorse del PNRR, il prestito va erogato dallo Stato, che, come già succede per alcune normative, può non richiedere garanzie reali, liberando beni destinati eventualmente ad essere forniti in garanzia alle banche per un prestito integrativo di più modesto importo. Il meccanismo è quello ben collaudato del bando "macchinari innovativi", che prevede un'erogazione del **75%** dell'importo dell'investimento, con una quota che può arrivare al **35%** a fondo perduto e un piano di ammortamento in 10 anni senza interessi e senza alcuna garanzia.

Questo strumento ha già mostrato la sua efficacia nei tre bandi pubblicati nel corso degli ultimi anni per il sud Italia e le risorse disponibili sono state ampiamente spese. La compartecipazione da parte dell'imprenditore del 25% dell'investimento potrebbe anche essere coperta in parte da una banca con un prestito garantito di breve rientro se si considerano i tempi di ritorno di un investimento nel biometano.

Si tratterebbe di estendere il meccanismo vincente di questo regime di aiuto all'intero territorio italiano, anche limitandone eventualmente l'accesso ai soli investimenti con requisiti 4.0.

Le erogazioni della quota pubblica (75 per cento) del nuovo strumento (Bonus biometano) potrebbero avvenire in soli 45 giorni a sem-

plice presentazione di fatture non quietanzate e al contestuale versamento su un conto corrente vincolato della quota privata (25 per cento). In questo modo l'imprenditore avrebbe un flusso di cassa che gli consentirebbe di realizzare l'impianto immettendo nell'iniziativa le proprie risorse finanziarie (o quelle della banca) in maniera graduale e proporzionale agli stati di avanzamento dell'investimento.

Il nuovo *Bonus biometano* sarebbe facilmente riconosciuto come regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento GBER, in quanto i massimali rientrerebbero in quelli stabiliti dallo stesso.

Investire nel biometano con il *Bonus biometano* sarebbe semplice, gli investimenti si moltiplicherebbero e gli obiettivi di decarbonizzazione sarebbero facilmente raggiunti in pochi anni.

### Come funziona il Bonus biometano

TIPO IMPIANTO	INVESTIMENTO	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	FINANZIAMENTO AGEVOLATO SENZA INTERESSI E SENZA GARANZIE	COPERTURA FINANZIARIA	
IMPIANTO AGRICOLO	11.100.000,00 €	3.885.000,00 €	4.440.000,00 €	<b>8.325.000,00 €</b>	75,0%
IMPIANTO A FORSU	16.650.000,00 €	5.827.500,00 €	6.660.000,00 €	<b>12.487.500,00 €</b>	75,0%

## Appendice. L'impianto di liquefazione del biometano.

Il Decreto biometano prevede (art. 1 comma 12) che "per impianto di liquefazione del biometano pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano, si intende un impianto, localizzato nel territorio italiano, situato anche in luogo diverso dai siti di produzione del biometano che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del decreto biometano, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano con una partecipazione alle spese pari almeno al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti".

Gli incentivi previsti per gli impianti di liquefazione del biometano che soddisfano questi requisiti sono stabiliti all'articolo 6 comma 12 del decreto biometano. Il limite Massimo di incentivi fissato è di 1,2 milioni di euro.

L'impianto di liquefazione **è al di fuori del perimetro di impianto** così come definito dalla normativa sul biometano precedentemente citata. Può pertanto godere di altri incentivi e aiuti di stato.

## LA CLASSIFICAZIONE ATECO DI UN IMPIANTO DI LIQUEFAZIONE DEL BIOMETANO

La liquefazione del biometano, considerata attività autonoma dal decreto biometano (l'impianto di liquefazione viene definito come 'pertinente' all'impianto di produzione di biometano, di conseguenza non ne fa parte), non trova ancora codice Ateco disponibile. Si può procedere pertanto per analogia alla classificazione di questa attività inquadrandola nella classe 09.10 "Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale", classe che comprende la "liquefazione e rigassificazione dei gas naturali a scopo di trasporto, effettuate sul sito di estrazione". Questa classificazione è valida qualora l'impianto di liquefazione si trovi ubicato nella stessa unità produttiva nella quale viene prodotto il biometano.

Qualora invece l'attività di liquefazione del biometano venga svolta in altra unità produttiva, troverebbe applicazione il codice Ateco 52.21.90 - "Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca", che comprende anche la liquefazione di gas a scopo di trasporto terrestre, effettuata al di fuori del sito di estrazione.

## Nota normativa 1 – perché l'iperammortamento 4.0 e il credito di imposta beni strumentali 4.0 sono cumulabili con i CIC

La cumulabilità di questi due incentivi 4.0 con i certificati di immissione al consumo GSE si basa sulle definizioni dei seguenti termini normativi, che riguardano sia la normativa sugli aiuti di stato sia la normativa specifica sul biometano:

- Aiuti di Stato;
- Incentivo pubblico;
- Misure di carattere generale;
- Divieto di cumulo.

### Il concetto di aiuto di stato

I CIC sono classificabili come 'aiuti di stato' e come tali non cumulabili con altri aiuti di stato sullo stesso oggetto. L'oggetto dei CIC è la molecola di biometano prodotta, più molecole si producono, più CIC si ottengono.

Il DM 2 marzo 2018 stabilisce tuttavia che, pur trattandosi di incentivi alla produzione e quindi non riferiti a beni di investimento, questi beni non possano essere oggetto di 'altri incentivi' salvo casi particolari, previsti dagli articoli 1 comma 8 e 6 comma 10 del DM.

L'articolo 14 del DM biometano recita "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 1, comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati".

Al comma 10 dell'articolo 6 si parla di cumulabilità del CIC con "altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti...". Ne consegue che è proprio questi incentivi che il DM intende quando parla di "altri incentivi". Non si possono avere "altri incentivi" oltre ai CIC finalizzati ad agevolare i costi di realizzazione di un impianto. Ad eccezione dei casi stabiliti dal DM che abbiamo già visto in precedenza.

Il concetto di "incentivo pubblico" non viene esplicitato meglio, costringendoci pertanto a risalire alla normativa che definisce un "in-

centivo pubblico", che qui di seguito viene assimilato ad un "aiuto di stato". Affermando che i CIC non sono cumulabili con "altri incentivi pubblici", ci sta dicendo che i CIC sono sia incentivi pubblici sia aiuti di stato (questo lo definisce la normativa di origine).

Quindi "incentivo pubblico" e aiuto di stato sono concetti che vogliono dire la stessa cosa.

Risulta evidente che di conseguenza i CIC, pur trattandosi di un incentivo alla produzione, non siano cumulabili con un incentivo pubblico destinato ad agevolare i costi di realizzazione di un impianto.

I due articoli citati definiscono "solo ai fini della cumulabilità degli incentivi" il perimetro di un impianto di produzione di biometano.

Le procedure applicative GSE (pag. 136) confermano la definizione del perimetro e l'esclusione dal perimetro di un impianto dei sistemi di ricezione e stoccaggio delle matrici organiche, di eventuali vasche di idrolisi e delle opere e i macchinari di pretrattamento e di eventuale trattamento, ove previsti, delle matrici.

La norma consente pertanto:

- **Nel caso di impianto a FORSU, di accedere senza alcun limite ad altri incentivi comunque denominati per tutte le sezioni che non rientrano nel perimetro dell'impianto (quindi per i sistemi di ricezione e stoccaggio, per le vasche di idrolisi, per i macchinari di pretrattamento, per l'impianto di compostaggio, per l'impianto di liquefazione). Mentre rimangono esclusi dall'accesso ad altri incentivi pubblici le sezioni di biodigestione anaerobica e di upgrading, che rientrano nel perimetro di impianto)**
- **Nel caso di impianto di proprietà di imprese agricole, di accedere senza alcun limite ad altri incentivi comunque denominati per tutte le stesse sezioni di un impianto a Forsu, ma anche -con il limite del 40% del costo dell'investimento- ad altri incentivi per le sezioni comprese nel perimetro (biodigestione e upgrading), come sancisce in maniera chiara l'art. 6 comma 10 del dm 2 marzo.**



Cumulabilità parziale quindi tra altri incentivi comunque denominati e gli incentivi previsti dal DM 2 marzo per gli impianti a Forsu, cumulabilità totale per quelli di proprietà di impresa agricole.

### Iperammortamento, credito di imposta beni strumentali 4.0

Ne consegue che, anche qualora l'iperammortamento e il nuovo credito di imposta 4.0 venissero considerati alla stregua di "incentivi pubblici / aiuti di stato", come se si trattasse di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati, essi sarebbero cumulabili nei limiti sopra citati.

Ma iperammortamento e il nuovo credito di imposta 4.0 non si configurano affatto come "aiuti di stato" e conseguentemente come "altri incentivi".

Che si tratti di altro lo chiarisce molto efficacemente la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4E del 30-03-2017, art. 6.4, che definisce super e iperammortamento come "misure di carattere generale". Afferma la Circolare: "In merito alla cumulabilità del beneficio in esame (sta parlando di iperammortamento) con altre misure di favore, si ricorda che la maggiorazione del 150 per cento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

Va da sé che, in dette ipotesi, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento".

Ora, la normativa sul biometano:

- **non prevede il divieto di cumulo con misure di carattere generale**
- **definisce i casi di cumulo, come già prima citati**

Il combinato disposto del DM 2 marzo e delle norme sul super e iperammortamento, ci consentono di affermare che **non vi è alcun limite sulla cumulabilità di misure di carattere generale con gli incentivi previsti dal DM 2 marzo (CIC)** e che pertanto l'iperammortamento è un beneficio che si può ottenere su tutte le sezioni di un impianto di produzione di biometano senza alcuna esclusione, sia che si tratti di imprese agricole, sia che si tratti di imprese non agricole.

## Nota normativa 2 – perdita del requisito di “impresa agricola”

### Art. 6 comma 10 Decreto Ministeriale 2 marzo 2018

Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole, singole e associate, le disposizioni di cui all'articolo 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse sia in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

Risulta chiaro che un'impresa agricola può avere tutti gli incentivi di cui necessita e che intende utilizzare per agevolare i costi di realizzazione di un impianto di biometano.

Si pone il problema del **requisito** di impresa agricola e se questo debba essere mantenuto nel tempo. **Quale impresa può essere definita agricola?**

Il requisito di impresa agricola viene attestato dalla Camera di Commercio quando evidenzia l'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale, non nella sezione ordinaria.

Risulta evidente che per ottenere l'iscrizione alla sezione speciale l'impresa che ne fa richiesta debba possedere i requisiti di accesso, che non staremo qui ad approfondire, in quanto pertinenti ad altri campi normativi.

La domanda invece che ci si pone è se tale requisito debba essere mantenuto nel tempo, ad esempio per tutta la durata del rilascio dei CIC, per un'impresa che ha ottenuto sia i CIC sia gli “altri incentivi” sui costi di realizzazione dell'impianto. E in caso contrario, se GSE proceda con la revoca dei CIC, trattandosi di una cumulabilità condizionata.

Il problema sorge proprio per la previsione di cumulo tra questi due “aiuti di stato” che consente alle imprese agricole di avere forti contributi a fondo perduto (o di altro tipo) per la realizzazione dell'impianto.

La risposta è positiva: per le imprese che hanno goduto di "altri incentivi" il requisito deve essere mantenuto nel tempo per tutta la durata del periodo di rilascio dei CIC, pena la revoca dei CIC dal momento in cui l'impresa perda il requisito di "impresa agricola", senza incorrere nella revoca totale dei CIC, in quanto correttamente erogati nel periodo di vigenza della condizione di 'agricola'. Questa anche la posizione di GSE.

È evidente che si può ipotizzare anche il caso inverso, cioè quello della rinuncia non ai CIC ma agli "altri incentivi" (contributi a fondo perduto e altri) nel caso di perdita del requisito di impresa agricola. Ma a nostro parere questa rinuncia dovrebbe avvenire ed essere comunicata all'ente gestore dell'altro incentivo e a GSE in un momento precedente la verifica da parte di GSE che trovasse l'impresa nella condizione di 'non agricola'.

Vi è anche da considerare che questa strada è molto più pericolosa, in quanto un eventuale blocco dei CIC non sappiamo ancora come verrebbe gestito da GSE e soprattutto per quanto tempo permarrrebbe, con danno economico significativo per il produttore di biometano.

La condizione di massima sicurezza sarebbe pertanto quella di programmare l'attività agricola almeno per tutto il periodo di concessione dei CIC, accedendo ad altri incentivi solamente se ci fosse una ragionevole certezza di mantenere questa condizione per questo periodo.



**MENDELSONN®**

agenzia di sviluppo

**MENDELSONN | Agenzia di Sviluppo**

Logos Italia S.r.l. unipersonale

Via Cardassi, 26 – 70121 BARI

Tel. +39 080.5585894

[mendelsohn@mendelsohn.it](mailto:mendelsohn@mendelsohn.it)

[www.mendelsohn.it](http://www.mendelsohn.it)

Ebook a cura della Divisione Ambiente

**© COPYRIGHT**

Tutti i diritti sono riservati. alcuna parte di questo studio può essere riprodotta in nessuna forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o altro senza il consenso scritto dell'autore.